



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Addì 28/06/2018,
avanti il Tribunale della Spezia, quale giudice monocratico del lavoro, nella persona
del Giudice dottor Giampiero Panico, nella causa n. 1016 del 2017 R.G.L.,

sono comparsi:

- Per parte ricorrente, la ricorrente personalmente, assistita dall'avv. TORCICOLLO,
- Per parte convenuta, il funzionario [REDACTED], ex art. 417 *bis*, c.p.c., il
quale lascia giurisprudenza.

Il Giudice invita le parti alla discussione.

L'avv. TORCICOLLO conclude per l'accoglimento integrale del ricorso con condanna
di controparte alle spese di lite.

Il [REDACTED] si riporta alla memoria di costituzione dell'Amministrazione.

Il Giudice,
dato atto,

si ritira per deliberare, come da provvedimento che sarà assunto al termine
dell'odierna camera di consiglio, letto e poi emesso per via telematica.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

dato atto,
decide ex art. 429, c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico del lavoro,
dottor Giampiero Panico,

nella causa n. 1016 del 2017 R.G.L.,
avente ad oggetto: retribuzione,

promossa da:

[REDACTED]
difeso / difesa da: avv. G.P. TORCICOLLO,
con domicilio in: v. atti,

contro:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(MBACT), c.f. 97830880585=,
difeso / difesa da: in proprio ex art. 417 *bis*, c.p.c.,



con domicilio in: v. atti,

sulle conclusioni di cui in atti,

visti gli atti di causa,
udita la discussione orale,
visti ed applicati gli artt. 132, n. 4) e 429, 1° comma, 1ª parte, c.p.c.,
pronunzia

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui essa si fonda.

La ricorrente è dipendente del MINISTERO convenuto, in servizio presso Ufficio che ricade nel Circondario di questo Tribunale (v. art. 413, 5° comma, c.p.c.), inquadrata nella 2ª area (ex area B), C.C.N.L. di Comparto ed ha preso parte al corso-concorso interno per il passaggio dall'area B alla C [bandito per effetto dell'art. 15, comma 1, lett. A), C.C.N.L. di Comparto 1998], risultando idonea, ma non utilmente collocandosi nei limiti numerici dei posti banditi per la Regione Liguria, profilo professionale di "Archivista di Stato". Agisce per sentir dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego, il proprio diritto all'inquadramento nella 3ª area, posizione economica (p.e.) F1, profilo detto, in principalità dal 19 dicembre 2015 ed, in subordine, dal 31 dicembre 2017, con i conseguenti provvedimenti in tema di liquidazione delle correlative differenze retributive, riconoscimento dell'anzianità, ricostruzione di carriera; il tutto, oltre le spese da distrarsi al difensore.

Il convenuto MINISTERO si costituisce, resiste alla domanda, spiega eccezione di difetto di giurisdizione e di prescrizione, chiede il rigetto del ricorso; il tutto, vinte le spese.

Radicatosi il contraddittorio e preso atto dell'assenza di spazi conciliativi, la causa viene discussa e decisa ex art. 429, c.p.c..

Ora, con accordo del 6 dicembre 2005, in esecuzione del citato art. 15, comma 1, lett. A), C.C.N.L. di Comparto [doc. n. 1), ric.], è stato fissato il contingente dei posti per i passaggi del personale interno tra aree, in particolare per l'accesso alla p.e. C1 e alla p.e. B1; l'allegata tabella ha fissato in n. 920 i posti destinati al passaggio alla p.e. C1, numero corrispondente alla metà dei posti vacanti e disponibili.

Successivamente, a causa di ridotte disponibilità finanziarie, il Governo ha autorizzato l'indizione dei relativi concorsi ma per un numero di posti inferiore, pari, per quanto di interesse, al 50% del contingente originario [doc. n. 5), ric.].

Di seguito, tuttavia, con ulteriori accordi del 12-13 luglio 2007 [docc. nn. 6)-7)], è stato sancito:

- che «le graduatorie relative ai passaggi tra le aree» sarebbero rimaste «valide sino a nuovi bandi» e che gli idonei sarebbero stati inquadrati «per effetto dello scorrimento man mano che si ... <fossero resi> disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore»,
- che era stata avanzata una richiesta integrativa per procedere all'assunzione di tutti le 920 unità, come in origine stabilito e che, nei bandi di selezione, sarebbe stato indicato questo numero di unità, da coprire nel rispetto delle vigenti norme.

A chiusura della procedura, la ricorrente, per il proprio profilo professionale, non è risultata vincitrice, ma idonea [cfr., per quanto qui interessa, il doc. n. 14), ric.].



Ciononostante, la ricorrente non è stata successivamente chiamata per ricoprire il posto poi resosi vacante e disponibile, poiché sono intervenuti la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 ed alcuni pareri negativi del Dipartimento della Funzione pubblica [docc. nn. 15)-16) e v. anche doc. n. 17)]; ritenendo illegittima la condotta del MINISTERO, agisce in giudizio.

Resiste il MBACT, che formula una pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione.

L'eccezione non è fondata, atteso che, secondo autorevole giurisprudenza, pertiene alla giurisdizione del giudice ordinario la pretesa al c.d. scorrimento della graduatoria, quando si fa valere il diritto all'assunzione (Cass., s.u., 12 nov. 2012, n. 19595, già Id., sent., 2 set. 2010, n. 19006).

D'altra parte, se è vero che sussiste la discrezionalità dell'Amministrazione nel decidere se coprire i posti vacanti e disponibili mediante scorrimento di graduatorie vigenti, è fatta salva la diversa e specifica ipotesi nella quale ciò sia stato previsto come obbligo dalla fonte collettiva o dal bando (Cass., ord., 12 feb. 2018, n. 3332, su cui v. *amplius infra*).

Entrando quindi anche nel merito, si rileva che, con il ridetto accordo del 12 luglio 2007 [doc. n. 6)], si era stabilito che le graduatorie sarebbero rimaste valide fino a nuovi bandi e che si sarebbe proceduto al loro scorrimento «man mano che si ... <fossero resi> disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore».

Ora, è importante rilevare che, nel caso di specie, con il precitato accordo, non si prevedeva soltanto la possibilità di attingere, mediante scorrimento, dalle graduatorie, ma si sanciva che «gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso».

In altri termini, l'Amministrazione, col detto accordo, si era già vincolata a scorrere le graduatorie e ad assumere gli idonei verificandosi il presupposto.

E' dunque pienamente applicabile al caso l'insegnamento della citata Cassazione, ord., n. 3332 del 2018, laddove ha statuito che «la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando».

Il bando risulta conformarsi a ciò [v. doc. n. 8)].

Pertanto, appare corretto concludere che, alla stregua dell'accordo del 12 luglio 2007 e del bando, l'Amministrazione non aveva, nel caso di specie, discrezionalità nel decidere se procedere, ricorrendone i presupposti, allo scorrimento della graduatoria, ma aveva assunto un obbligo cogente in tal senso.

Così inquadrata la questione, ne segue che i pareri negativi della Funzione pubblica non hanno la forza di impedire all'Amministrazione di procedere alle assunzioni e, per quanto occorrer possa, debbono essere disapplicati.

In forza dei superiori principi, non solo (si ribadisce) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, ex art. 63, t.u. cit., ma ne discende altresì il fondamento della domanda..

In contrario, non potrebbe dirsi che la graduatoria non sia più vigente, posto che la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto con riguardo, in via principale, al termine triennale di scadenza della graduatoria medesima, ex art. 35, comma 5 *ter*, t.u. cit. [19 dicembre 2015, dato che la graduatoria è stata approvata il 20 dicembre 2012: cfr. doc. n. 12), ric.] ed, in subordine, al 31 dicembre 2017, qualora sia ritenuta applicabile al caso la proroga disposta con i provvedimenti succedutisi nel corso degli anni (v. art. 1, comma 1, d.l. n. 244 del 2016, conv., con modd., nella L. n. 19 del 2017).

Neppure potrebbe richiamarsi, quale sopravvenuto ostacolo giuridico allo



scorrimento delle graduatorie, quanto sancito dal d.lgs. n. 150 del 2009 (spec., suoi artt. 24 e 62), dal momento che vale il principio *tempus regit actum*, salvo che, nella normativa sopravvenuta, sia specificatamente previsto la sua applicabilità anche a situazioni formatesi e regolate dalla disciplina a suo tempo vigente.

Non può dunque concludersene che lo scorrimento delle graduatorie per gli idonei per la loro assunzione, almeno nel caso che ci occupa, sia precluso dal sopravvenire della novella legislativa del 2009.

Sussistono poi i presupposti per invocare il diritto all'assunzione per effetto dello scorrimento delle graduatorie (*rectius*, in forza dell'obbligo assunto dall'Amministrazione con l'accordo del 12 luglio 2007), posto che sono documentali la scopertura organica e la capienza finanziaria [v. doc. n. 18), ric. e nn. 3) e 6), dep. il 18 giu. 2018]; alla luce di ciò, deve concludersi che le scoperture sussistevano anche alla data del 19 dicembre 2015.

Inoltre, in forza del disposto dell'art. 1, comma 1148, lett. a), L. n. 205 del 2017, il diritto di parte ricorrente deve affermarsi dalla data del 19 dicembre 2015.

In ragione di quanto sopra, il ricorso viene accolto.

Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, essa vale per le differenze retributive [v. art. 2948, n. 4), c.c.] e copre il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, partendo, quale *terminus a quo*, dal 20 dicembre 2012.

La domanda viene pertanto accolta, come da dispositivo.

Si aggiunge che, sulle conseguenti differenze retributive, da quantificare in separata sede, competono gli accessori, secondo quanto disposto dall'art. 22, 36° comma, L. n. 724 del 1994 (somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a decorrere dalle singole scadenze degli arretrati *ut supra* al saldo); gli accessori debbono essere calcolati sullo spettante netto, ossia depurato da ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ex art. 3, comma 2, d.m. n. 358 del 1998 (Cass., s.u., 9 giu. 2017, n. 14429).

La novità per l'Ufficio della questione, unitamente alla presenza di oscillanti decisioni giurisprudenziali ed al parziale rilievo dell'eccezione di prescrizione, consiglia di compensare le spese di lite (v. art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018).

Segue il dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico,
quale Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando,

- 1) In accoglimento del ricorso, ritenute la propria giurisdizione e competenza, accerta e dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti del convenuto MINISTERO, all'inquadramento giuridico ed economico nella 3^a area, p.e. F1, profilo professionale di "Archivista di Stato", C.C.N.L. di Comparto, a decorrere dal 19 dicembre 2015, disapplicando gli atti contrastanti col presente accertamento, con conseguente diritto della ricorrente:
 - a) al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, da detta data in avanti, nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere a ritroso dalla data di notifica del ricorso, oltre, sugli arretrati non prescritti e fino al loro saldo, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, da determinare sul capitale al netto di ritenute previdenziali assistenziali, erariali, con quantificazione rimessa a separata sede,
 - b) al riconoscimento della corrispondente anzianità di servizio,
 - c) alla ricostruzione di carriera;
- 2) Compensa le spese di lite.



Cosí deciso in La Spezia, addí 28 giugno 2018.

IL GIUDICE
(Giampiero Panico)

